



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

AMBITO: VINCA

Corte Costituzionale 15 aprile 2026, n. 116 – VINCA: norma regionale che prevede la sospensione solo eventuale dei lavori nel caso di omissione della valutazione di incidenza o di violazione della stessa – in assenza di una previsione statale sul punto è costituzionalmente legittima e non in contrasto con gli *standard* fissati

Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale decide sulla legittimità dell'art. 7, comma 3, della L.R. Toscana 20 agosto 2025, n. 50, su ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La disposizione incriminata prevede che *«Nel caso di interventi, progetti e attività, realizzati o in corso di realizzazione, senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in difformità sostanziale rispetto a quanto disposto dai provvedimenti finali di valutazione di incidenza, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori o delle attività, a seguito di valutazione dell'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità»*. La norma è intervenuta a modifica di altra disposizione precedente, che prevedeva l'obbligatoria sospensione dei lavori, trasformando ora in meramente eventuale la sospensione in caso di violazione o di assenza della VINCA. La modifica normativa viene considerata dal Governo tale da provocare un abbassamento del livello di tutela ambientale garantito dalla normativa statale e unionale, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., secondo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

cui le Regioni possono adottare misure migliorative, ma non deroghe *in peius* rispetto agli *standard* statali.

Nel merito la sentenza dichiara la questione di costituzionalità sollevata non fondata, ricordando che con la direttiva *Habitat* è stato delineato un sistema di tutela ambientale volto alla conservazione della biodiversità, denominato «*Natura 2000*», che individua i siti di interesse comunitario oggetto di protezione e la relativa disciplina. Dopo avere puntualmente richiamato le norme principali, con riferimento ai presupposti per l'applicazione della VINCA, la Corte ricorda che la disciplina comunitaria e quella interna di recepimento (DPR n. 357/1997) subordinano la necessità della valutazione dell'incidenza sull'ambiente di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che questi ultimi pregiudichino significativamente il sito interessato, con esclusione degli interventi che non determinano un impatto significativo sulle aree protette.

La sentenza osserva che né la direttiva *Habitat* né le disposizioni nazionali di recepimento si occupano della disciplina degli interventi avviati in assenza della valutazione di incidenza o in difformità dai suoi esiti, limitandosi a prevedere che la procedura di VINCA sia svolta in via preventiva, avendo la funzione di salvaguardare le matrici ambientali dagli effetti negativi di un intervento antropico. Occorre pertanto che la valutazione avvenga prima che l'intervento abbia inizio, ma le disposizioni in materia non regolano in alcun modo i provvedimenti da adottare a fronte di opere realizzate o in corso di realizzazione in assenza di VINCA o in difformità da essa.

La Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce in quali termini la competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema operi come limite all'esercizio delle competenze legislative regionali (es. riserva al legislatore statale della definizione dell'assetto organizzativo e allocazione delle funzioni amministrative in materia ambientale). Al di fuori di tali ipotesi, in cui la *ratio* dell'intervento legislativo statale in materia di protezione dell'ambiente è riconducibile alla previsione di uno *standard* di tutela minimo, le competenze legislative regionali possono legittimamente esercitarsi, purché intervengano indirettamente ad elevare quello *standard*. L'importante è che il bilanciamento di interessi concretamente operato dalla norma regionale non violi il parametro minimo fissato dal legislatore statale. Nel caso in esame, la sentenza chiarisce



che le disposizioni europee e nazionali sulla VINCA non contengono alcuna disciplina sulla sospensione degli interventi avviati in assenza della VINCA o in difformità da essa, tale da poter essere qualificata come *standard* minimo di tutela recepito dal legislatore statale. L'unico principio statale cardine individuabile è quello della natura necessariamente preventiva della valutazione.

Peraltro, la giurisprudenza amministrativa, richiamando l'art. 6 della direttiva *Habitat*, ha rilevato che *«[l]a presenza, nella norma, di espressioni come “evitare il degrado degli habitat” e “tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative” sottolinea non solo la natura preventiva e anticipatoria delle misure da adottare ma anche, in caso di degrado già in atto, la necessità di misure “attive”, “anticicliche”, in grado di invertire il processo che, in assenza di iniziative, proseguirebbe irreversibilmente», dal momento che, se il degrado è già in atto, non basta più solo prevenirlo, ma occorre contrastarlo, per ripristinare lo stato riscontrato al momento della individuazione del sito. Di conseguenza, «[l]’eliminazione dell’impatto negativo può richiedere, a seconda dei casi, la sospensione dell’attività e/o l’adozione di misure di attenuazione o ripristino, anche effettuando una valutazione ex post. Le misure, in ogni caso, «devono essere “effettive”, “efficaci” e “adequate”», e pertanto non solo conservative, ma di intervento positivo, con effetti misurabili e, se necessario, “anticiclico”» (C.d.S., sez. IV, 30 aprile 2024, n. 3945).*

Tanto premesso, nel caso di specie il legislatore regionale non ha messo in discussione il principio dell'acquisizione preventiva della VINCA, laddove espressamente prevede la necessità di *«previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza»*, limitandosi a regolare la sospensione dei lavori, la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi nel caso di interventi realizzati in assenza o in difformità da essa.

Mancando del tutto una disciplina statale del potere di sospendere gli interventi, ben può il legislatore regionale legiferare sul punto, nel pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze in materia. Conclude la sentenza, affermando che nella fattispecie, la disposizione impugnata *“ben può essere interpretata nel senso che la prevista eventualità della sospensione non sta a significare la sua discrezionalità, ma che la sospensione è disposta nel caso in cui gli interventi siano ancora in corso di realizzazione. Qualora i*



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

lavori fossero già ultimati, opererebbe direttamente la riduzione in pristino, previa valutazione del pregiudizio ambientale”.

[Consulta la sentenza](#)